N. 2396-18 SENT.
N. 226-17 R.G.
N. 8927-18 Cron.
N. 1174-18 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

in persona del dott. Antonio Polimeni

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.226/17 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni, vertente

TRA

[redacted] nata a Melito [redacted] residente in Reggio Calabria, C.da Arangea [redacted] elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione del 14.11.2016. – ATTRICE -

CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, cod. fisc. 00818570012, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta del 26.01.2017, dall'avv. Antonio Cavallo del Foro di Paola (CS), presso il cui studio, in Paola, alla via Corso Roma n.3, ha eletto domicilio. - CONVENUTA -

[redacted] - CONVENUTA CONTUMACE –

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 25.10.2018, l'avv. [redacted], per delega dell'avv. Cavallo, nell'interesse di parte convenuta, precisava le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e scritti di causa, insistendo nell'accoglimento.

Dopo la discussione, la causa veniva assegnata a sentenza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione debitamente notificato, [redacted] proponeva azione giudiziaria davanti al Giudice di Pace di Reggio Calabria, esponendo che in data 03.3.2016, alle ore 18:30 circa, mentre la minivettura [redacted] targata [redacted] di sua proprietà e condotta da [redacted] percorreva la via Mulini Calanna di Reggio Calabria, giunta all'incrocio con la via Calanna, veniva investita dall'autovettura F [redacted] di proprietà di [redacted] e condotta da [redacted] che provenendo dalla quest'ultima via non rispettava il segnale di Stop e la colpiva nella parte posteriore destra. A seguito dell'impatto da tergo, la minivettura dell'attrice veniva sospinta contro il muro che delimitava la sede stradale, riportando ulteriori danni.

L'attrice lamentava che a seguito dell'incidente de quo, la vettura di sua proprietà, assicurata per la R.C.A. presso la UnipolSai Assicurazioni S.pA., riportava danni per complessivi € 3.750,80, come da n.2 preventivi di spesa versati in atti (doc.n.1 e 2 fasc. attrice).

Con missive del 14.3.2016 (doc. n.3 fasc. attrice) e del 16.5.2016 (doc. n.4 fasc. attrice), [redacted] invitava la società assicuratrice della propria vettura a provvedere al risarcimento del danno ai sensi dell'art.149 cod. ass., allegando la copia del modello di denuncia di sinistro.

Falliti i tentativi di bonario componimento, l'odierna attrice citava in giudizio i convenuti, chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi € 3.750,80, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; il tutto, nell'ambito della competenza del giudice adito.

L'UnipolSai Ass.ne spa si costituiva in giudizio depositando fascicolo con comparsa di risposta, con la quale chiedeva venisse rigettata la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, o, in subordine, venisse riconosciuta una responsabilità concorsuale di parte attrice nella causazione del sinistro.

Non si costituiva in giudizio l'altra convenuta [redacted] sebbene ritualmente citata.

All'udienza del 23.5.2017, l'avv. [redacted] dichiarava di aver rinunciato all'incarico e di aver debitamente inviato alla propria assistita la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata che produceva in atti. La causa veniva, pertanto, rinviata per consentire a parte attrice la nomina di un nuovo legale. Non essendo stata effettuata alcuna sostituzione del difensore, la causa veniva ritenuta matura per la decisione; pertanto, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.10.20187 veniva assegnata a sentenza.

* * *

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta [redacted] la quale – sebbene ritualmente citata – non si è costituita in giudizio.

Avuto riguardo al merito della controversia, occorre ricordare che, ai sensi dell'art.2697 co.I, c.c., "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Nel caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto pertanto provare il fatto inteso nella sua storicità e successivamente avrebbe dovuto dimostrare la dinamica dell'incidente, i danni subiti dalla propria vettura ed il nesso di causalità tra la dinamica e l'incidente medesimo.

Premesso ciò, con riferimento al fatto storico, deve concludersi che nessuna prova è stata raggiunta sulla effettiva verificazione del sinistro stradale secondo la dinamica descritta in citazione.

Poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (art.2697 co.I c.c.) è ritenuto da codesto Giudice non provato, considerata altresì la contestazione formulata dalla convenuta Compagnia Assicuratrice, consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta da [redacted] nei confronti di UnipolSai Assicurazione e [redacted]

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.55/2014; con distrazione ex art.93 cpc in favore dell'avv. Cavallo Antonio, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con atto di citazione del 14.11.2016, così provvede:

1) dichiara la contumacia di [redacted]
2) rigetta la domanda;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € [redacted] per compensi professionali (liquidati nei minimi e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Cavallo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c..

Così deciso in Reggio Calabria il 06.11.2018

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Polimeni

GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 06-11-18

IL CANCELLIERE

Dr.ssa Maria Emilia Barillà